SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 153.

Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera *a)* stabilisce di provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, allo scopo di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;

Visto lo stesso articolo 15, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che dispone di prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

Visto il citato articolo 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerata l'esigenza di utilizzare, ai fini della lotta al riciclaggio e dell'esame delle operazioni sospette, il maggior numero di informazioni possibili, ivi compresi i dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 413 del 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Segnalazioni di operazioni)*. — *1.* Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elenienti a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-*ter*, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli rela-

tivi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-*ter*, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'articolo 4;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresì l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.».

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 3-*bis (Riservatezza delle segnalazioni)*. — *1.* In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Art. 3-*ter (Commissione di indirizzo)*. — *1.* Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.

4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità.».

Art. 4.

1. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

«*10.* L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ella Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *f)*. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.».

Art. 5.

1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.

3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1,

lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana di soggetti operanti all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994.

— L'art. 15 comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della suddetta legge così recitano:

«Art. 15 *(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega)*. — 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo. anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponiblità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti con onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge».

— La direttiva 91/308/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 166 del 28 giugno 1991.

— Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, riguarda «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

— La legge 30 dicembre 1991, n. 413, concerne: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rappotti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale». Il comma 4 dell'art. 20 della suddetta legge così recita: «4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'amministrazione postale nonché delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario, dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonché i criteri per le relative utilizzazioni».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, vedi nota alle premesse.

— Gli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice di procedura penale così recitano:

«Art. 648-*bis (Riciclaggio)*. — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi

altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Art. 648-*ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648».

— Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 143, vedi nota alle premesse.

— L'art. 331 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 331 *(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).* — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Note all'art. 3:

— Per quanto concerne il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, vedi nota alle premesse.

— Per quanto concerne l'art. 331 del codice di procedura penale ved. nota all'art. 1.

— L'art. 347 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 347 *(Ordine di sequestro dopo l'istruzione).* — Quando nel corso dell'istruzione non è stato possibile eseguire in tutto o in parte il sequestro delle cose pertinenti al reato, il sequestro è ordinato appena ne risulta la possibilità in qualsiasi grado del giudizio, dal presidente o dal pretore anche d'ufficio. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro delle dette cose è ordinato anche d'ufficio dal giudice competente per l'esecuzione in qualsiasi momento se ne presenti la possibilità, nonostante che la pena sia scontata o altrimenti estinta.

Si osservano, in quanto siano applicabili le norme stabilite negli articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti».

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n.143, vedi nota alle premesse. L'art. 5, comma 10, del suddetto decreto così recita: «Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza».

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda l'art. 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, vedi nota alle premesse.

— Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, vedi nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, riguarda misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. L'art. 13 del suddetto decreto così recita:

«Art. 13. — 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte titoli S.p.a.;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da *a)* ad *m)* del comma 1, devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori

autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, e soggetto che effettua l'operazione, e di, quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni».

— Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, vedi note alle premesse.

97G0203

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **154**.

Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, nonché l'articolo 17 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modalità di determinazione di equo compenso all'autore

1. Al comma 5, dell'articolo 18-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

Art. 2.

Durata di protezione delle opere postume

1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. — Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-*ter*, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.».

Art. 3.

Durata di protezione delle opere cinematografiche

1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. — Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.».

Art. 4.

Durata di protezione delle opere fotografiche

1. L'articolo 32-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 32-*bis*. — I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.».

Art. 5.

Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore

1. Dopo l'articolo 32-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 32-*ter*. — I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.».

Art. 6.

Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.

1. L'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 46-*bis*. — *1.* Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-*bis*, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

Art. 7.

Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. — La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.».

Art. 8.

Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche

1. Il comma 2 dell'articolo 78-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«*2.* I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.».

Art. 9.

Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva

1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«*5.* La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.».

Art. 10.

Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12

1. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole da: «se la fissazione riguarda» fino a: «le norme del regolamento» incluse.

Art. 11.

Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori

1. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

Art. 12.

Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche

1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. — *1.* Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera *e)*, agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

Art. 13.

Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori

1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. — I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

Art. 14.

Protezione di opere non pubblicate anteriormente

1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Capo III-*bis*

DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE.

Art. 85-*ter*. — *1.* Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.».

Art. 15.

Edizioni critiche e scientifiche

1. Dopo il capo III-*bis* del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Capo III-*ter*

DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO.

Art. 85-*quater*. — *1.* Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.».

Art. 16.

Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi

1. Dopo l'articolo 85-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 85-*quinquies*. — I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-*bis*, II, III, III-*bis*, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.».

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogati l'articolo 27-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.

2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, legge comunitaria 1994. Gli articoli 1, 3 e 17 così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberizione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di enatrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 3 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali nei limiti rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelari dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse pro-

tetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese qualle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indiati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrzioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 17 *(Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette a criteri di delga)* — 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'impegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-*bis*, 31, 32 e 32-*bis* della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'art. 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'art. 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diriti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dll'art. 85 della legge medesima. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle ore ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti.

3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'art. 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particoalre sono fatte salve:

a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;

b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disicplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;

b) saranno riconosciuti e disicplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposiioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti aquisiti di terzi;

d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzaizone dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. È comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1° luglio 1995».

— La direttiva 93/98/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 290 del 24 novembre 1993.

— La legge del 22 aprile 1941, n. 633, reca protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

— Il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, reca attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.

— La direttiva 93/83/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 248 del 6 ottobre 1993.

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, reca disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 545, reca disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

— Il decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, reca proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 18-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiunto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18-*bis*. — 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha oggetto la cessione in uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha l'oggetto la cessione in uso degli originali, copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. *In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.*

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata».

— Per il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, vedi note alle premesse. L'art. 4 così recita:

«Art. 4. — L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modilità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Gli arbitri decideranno secondo equità».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 78-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dall'art. 10 del decreto legislativo 18 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto è il seguente:

«Art. 78-*bis*. — 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o in diretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. *I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale temine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento».*

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituito dall'art. 11, decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto è il seguente:

«Art. 79. — 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagine in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuizone delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione «radio-diffusione» ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione «su filo o via etere» include le emissioni via cavo e via satellite.

5. *La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione».*

Nota all'art 10 e all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, con le modifiche approvate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 80. — 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, sia esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparechcio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-*bis;*

d) autorizzare la distribuizone delle fissaizoni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestaizoni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovosive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. *In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440*».

97G0198

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto Sanità relativo al quadriennio 1994-1997 ed al secondo biennio economico 1996-1997, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e RdB/CUB e le organizzazioni sindacali CGIL/Sanità, CISL/FISOS, UIL/Sanità, e Federazione nazionale; FIALS-CISAS/Sanità - CONF.SAL/Sanità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto di decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanaza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente dal Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.500 milardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponbilità dei rispetti bilanci»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «compententi amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, — relativi, rispettivamente, al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici — sottoscritti il 5 dicembre 1996;

Vista la lettera prot. n. 2420, del 9 aprile 1997, con la quale l'ARAN — in attuazione degli articolo 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto Sanità relativo al quadriennio 1994-1997 ed al secondo biennio economico 1996-1997, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e RdB/CUB e le organizzazioni sindacali CGIL/Sanità, CISL/FISOS, UIL/Sanità, e Federazione Nazionale; FIALS-CISAS/Sanità - CONF.SAL/Sanità.

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera protocollo n. 13916/97/7.515 dell'11 aprile 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle, province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa .... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che il testo concordato in esame onde «a definire alcune problematiche relative al personale del comparto in adesione alla dichiarazioni congiunta n. 6 del CCNL stipulato in data 1° settembre 1995 per armonizzarlo con quanto disciplinato, per gli istituti connessi, nei contratti delle area dirigenziale del comparto sanità»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del predetto testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ....» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto sanità relativo al quadriennio 1994-1997 ed al secondo biennio economico 1996-1997, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e RdB/CUB e le organizzazioni sindacali CGIL/Sanità, CISL/FISOS, UIL/Sanità, e Federazione nazionale; FIALS-CISAS/ Sanità - CONF.SAL/Sanità.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 aprile 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 14

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMPARTO SANITÀ
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO 1994 - 1997

A seguito della registrazione avvenuta in data 15 maggio 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997 con il quale l' A.RA.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 26 marzo 1996, il giorno 22 maggio 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - CONF.S.A.L - C.I.S.A.L. - U.G.L. - R.d.B./CUB - U.S.P.P.I e CONFE.DIR. e C.G.I.L./SANITÀ - FIST C.I.S.L. U.I.L./SANITÀ CONF.S.A.L./Sanità.

Le parti contraenti si sono incontrate per la definizione di alcune problematiche relative al personale del comparto in adesione a quanto previsto nella dichiara-

zione congiunta n. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 1° settembre 1995 per armonizzarlo con quanto disciplinato, per gli istituti comuni, nei contratti delle aree dirigenziali del comparto sanità, fatte naturalmente salve le specificità proprie di tali aree. Le parti prendono atto che, rispetto alle organizzazioni firmatarie del testo di accordo concordato in data 26 marzo 1997, la denominazione della sigla CISL/FISOS è cambiata in FIST CISL. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo di contratto collettivo integrativo.

Art. 1.

1. I destinatari del presente contratto integrativo sono quelli previsti dall'art. 1 del CCNL del 1° settembre 1995.

2. Il presente contratto integrativo concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997. I suoi effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa espressa indicazione del presente contratto.

3. Nel testo del presente accordo con il termine «contratto» si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei livelli stipulato in data 1° settembre 1995.

Art. 2.

1. All'art. 13, comma 3 del contratto (Interpretazione autentica dei contratti), le parole «Conferenza permanente Stato-Regioni» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

Art. 3.

1. All'art. 10, comma 4 del contratto (Forme di partecipazione), dopo le parole «a contenuto economico» sono inserite le parole «e sull'aggiornamento professionale».

Art. 4.

1. All'art. 19 del contratto (Ferie e festività), il comma 12 è soppresso e il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* In caso di indefferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovrano essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.».

2. All' art. 19, comma 15 del contratto, dopo le parole «per esigenze di servizio» sono inserite le parole «o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente».

Art. 5.

1. All'art. 23, comma 3 del contratto (Assenze per malattia), dopo le parole «previsti dai commi 1 e 2» è inserita la parla «ovvero».

2. Ai sensi dell'art. 13 del contratto le parti concordano che il comma 14 del medesimo art. 23 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che, pur iniziate in precedenza, siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 dell'art. 23 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto.

Art. 6.

1. All'art. 24, comma 3 del contratto (Infortuni sul lavoro e malattie dovute causa di servizio), le parole «e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente» sono soppresse.

Art. 7.

1. All'art. 25, comma 1 del contratto (Astensione obbligatoria per maternità), le parole «dell'art. 4» sono sostituite dalle parole «degli articoli 4 e 5».

2. Al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo, le parole «ed ai lavoratori padri» sono sostituite dalle parole «o in alternativa ai lavoratori padri».

Art. 8.

1. All'art. 27 del contratto (Aspettativa), dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:

«*5.* Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso un periodo di aspettativa, nei limiti previsti dal comma 1, in caso di assunzione a tempo determinato presso la stessa od altra azienda.».

2. Il comma 9 dell'art. 17 del contratto è soppresso.

Art. 9.

1. All'art. 34 del contratto (Mobilità) , dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«2. Qualora il dipendente, nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 12, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda USL o ospedaliera che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'azienda di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui all'art. 38.».

Art. 10.

1. All'art. 43, comma 2, punto 2) del CCNL dell'1° settembre 1995 (Finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«Per l'applicazione del presente contratto le aziende ed enti che, in attuazione degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, ridetermino con atto formale la dotazione organica del personale destinatario del presente contratto in misura superiore a quello preso a base del calcolo di cui al presente punto, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo di cui al presente punto. Fermo restando che l'incremento previsto dal presente punto è calcolato sul monte salari 1993, qualora il personale in servizio nel 1995 risulti comunque superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al presente punto è formato dall'ammontare delle somme spese nel 1995 per le indennità sopra citate.».

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'art. 53 del contratto è sostituito dal seguente:

«*3*. Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le aziende e gli enti del comparto definiscono nei propri regolamenti l'organizzazione delle condizioni di operatività del personale del comparto che partecipa all'esercizio della libera professione intramuraria o alle attività ad essa connesse nonchè il relativo regime economico, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto.».

Art. 12.

1. All'art. 46, comma 1 del contratto, alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole: «al fondo così costituito sono aggiunte le risorse di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 101/1995, convertito in legge n. 216/1995. La ripartizione di tali risorse al personale interessato è stabilita in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5 del presente contratto. Il personale che percepisce tali incentivi non beneficia del premio per la qualità della prestazione individuale.».

Art. 13.

1. All'art. 47, comma 8 del contratto (Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi), la data del 31 dicembre 1996 è sostituita con la data del 30 giugno 1997.

Art. 14.

1. All'art. 56, comma 1, lettera *aa)*, del contratto (Disapplicazioni), alla fine del capoverso, sono aggiunte le seguenti parole « fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 1».

2. Al medesimo art. 56, comma 1, dopo la lettera *ae)* è aggiunta la seguente lettera:

«*af)* con riferimento all'art. 53, comma 3: art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.».

Art. 15.

1. La tabella n. 1 allegata al contratto è sostituita da quella di cui all'allegato 1 del presente contratto.

Art. 16.

1. Tutte le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5 del contratto sono prorogate al 31 dicembre 1997, considerato che i lavori connessi alla revisione dell'ordinamento di cui all'art. 35 del contratto sono ancora in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo.

Art. 17.

1. All'art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Resta ferma per le regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992, la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende ed enti — anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità — definiti in appositi progetti regionali finanziati.

2. Al medesimo art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, al comma 2 dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le parole «e 1-*bis*.».

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14 del presente contratto, per la loro natura interpretativa e chiarificatrice delle clausole cui rispettivamente si riferiscono, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL stipulato il 1° settembre 1995. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore dalla stipulazione del presente accordo, salvo diversa indicazione contenuta nel medesimo.

TABELLA 1

INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI RETRIBUZIONE ACCESSORIA
UTILI AI FINI DEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI

Istituti CCNL	Voci retributive				
	Indennità varie		Straordinario	Indennità fisse e pensionabili ai sensi dell'art 2, comma 9 della legge n. 335/1995 **	Nucleo familiare
	Turni etc.	*Reperibilità*	=		
Tempo parziale verticale	SI*	NO	NO	SI*	SI
Tempo parziale orizzontale	SI*	NO	NO	SI*	SI
Tempo determinato	SI	SI	SI	SI	SI
Ferie	NO	NO	NO	SI	SI
Permessi ex congedi straordinari	NO	NO	NO	SI	SI
Assenze per malattia superiore a 15 giorni con ricovero e per infortuni e cause di servizio	NO	NO	NO	SI	SI
Astensione obbligatoria facoltativa 30 giorni	NO	NO	NO	SI	SI
Astensione facoltativa	NO	NO	NO	SI	SI
Sospensione cautelativa procedura disciplinare	NO	NO	NO	SI	SI
Sospensione cautelativa procedura penale	NO	NO	NO	NO	SI
Indennità mancato preavviso	NO	NO	NO	SI	SI

* Nella misura proporzionale spettante.

** A decorrere dall'1° gennaio 1996.

Nota: Nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare del Ministero della sanità n. 11 del 22 gennaio 1971.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che nel testo dell' art. 9 del presente contratto, laddove si prevede la sostituzione del nulla osta dell'azienda di appartenenza con il preavviso, viene citato — per un mero errore materiale — il solo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, mentre tale previsione deve intendersi riferita anche all'art. 13, comma 2 del medesimo decreto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Alla luce della normativa civilistica, le parti concordano che l'obbligo del preavviso non è previsto in riferimento all'istituto contrattuale del rapporto a tempo determinato di cui all'art. 17 del CCNL del 1° settembre 1995.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno atto che la previsione di cui al comma 5 dell'art. 48 del CCNL del 1° settembre 1995 — relativa al tentativo conciliazione su eventuali controversie sorte sulle decisioni assunte in merito al premio della qualità individuale — non potrà concretamente essere attuata fino al momento del passaggio delle controversie individuali di lavoro al giudice ordinario prevista entro il 30 giugno 1998 dall'art. 11, comma 4, punto *g)* della legge n. 59/1997. Nelle more di tale passaggio le parti concordano che le eventuali controversie siano risolte con gli strumenti e nelle sedi tradizionali.

97A4598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 giugno 1997.

Dichiarazione dello stato di necessità al rimpatrio dalla Sierra Leone di cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'insorgere di una crisi politica e di un conseguente stato di tensione generalizzata in Sierra Leone, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionle che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 25 maggio 1997;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Conakry;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Sierra Leone dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 25 maggio 1997.

Roma, 5 giugno 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A4692

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia - Divisione XIV.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1991, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia - Divisione XIV, nei giorni 9 e 10 maggio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia - Divisione XIV, è accertato nei giorni 9 e 10 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4604

DECRETO 31 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette - Ufficio pubbliche relazioni di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette - Ufficio pubbliche relazioni di Palermo nei giorni 9 e 10 maggio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette - Ufficio pubbliche relazioni di Palermo è accertato nei giorni 9 e 10 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4605

DECRETO 9 giugno 1997.

Approvazione del modello di versamento-denuncia, unitamente alle relative caratteristiche, per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni - ICIAP, con effetto dall'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3. comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni il quale stabilisce, agli effetti dell'applicaziotie dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni (ICIAP), l'obbligo della presentazione annuale di apposita denuncia al comune competente;

Ritenuto, tuttavia, che, in assenza di variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero nel caso in cui la variazione abbia riguardato solo il reddito di riferimento, appare superflua la presentaziotie di separata denuncia, potendosi attribuire al contribuente la facoltà di effettuare il solo versamento dell'imposta mediante apposito bollettino avente il valore anche di denuncia ad ogni effetto;

Ritenuto che occorre, pertanto, approvare un apposito modello per l'esecuzione del versamento-denuncia di cui sopra;

Visto l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989;

Visto l'art. 92 del regolaento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con effetto dall'anno 1997, l'annesso modello per il versamento, su conto corrente postale intestato al comune avente diritto, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), da utilizzare qualora, non essendo intervenute, rispetto all'ultimo anno per il quale è stata presentata la normale denuncia ICIAP, variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero avendo la variazione riguardato solo il reddito di riferi-

mento, il contribuente intenda effettuare soltanto il versamento dell'imposta. Il modello vale anche come denuncia ad ogni effetto.

2. Il numero di conto corrente di cui al comma 1 deve essere uguale a quello utilizzato dal comune per la riscossione dell'ICIAP.

3. Il modello di cui al comma 1 è su fondo bianco, con caratteri in colore verde, e deve rispettare le caratteritiche indicate nell'allegato *A*.

4. I comuni possono «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica. Detto quinto campo, posto nell'apposita zona di codifica, deve contenere 17 caratteri numerici, stampati in carattere OCRB SIZE 1, nero, a partire dal segno <. Ad un decimo di pollice da tale segno deve essere stampato il numero corrispondente alla quantità delle cifre che compongono il numero di conto corrente; di seguito va riportato il numero del conto corrente ed infine vanno segnati tanti zeri quanti ne occorrono per completare i 17 caratteri. Resta ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati».

5. I comuni assicurano la disponibilità gratuita presso i propri uffici e gli sportelli postali siti sul proprio territorio di un congruo numero di moduli di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Resta fermo il modello approvato con decreto interministeriale del 5 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, da utilizzare se il contribuente, sussistendo le condizioni previste nell'art. 1, comma 1, è obbligato a presentare la normale denuncia ICIAP di cui al comma 1, dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, indicato nelle premesse, oppure se il contribuente, pur in assenza dell'obbligo, intende ugualmente presentare la predetta denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

I) *Struttura e formato del modello*

Il bollettino denominato «Mod. CH 8-bis-ICIAP bis» è stampato su carta di gr. 90/mq e con le seguenti dimensioni:

1) altezza totale del modulo: cm 10,2;

2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;

3) lunghezza del certificato di accreditamento: cm 16,5;

4) lunghezza nella ricevuta: cm 16,5.

I segni grafici, di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCRB SIZE 1 nero nella zona bianca di marcaggio, devono essere collocati rispettivamente:

a mm 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;

a mm 153 dal bordo destro del modulo e mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura.

II) *Caratteristiche grafiche del modello*

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree del bollettino e sono definite in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

III) *Zone a lettura ottica e relative specifiche*

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchi di lettura ottica tutte le zone del certificato di accreditamento devono essere stampate con colore verde, per lettura ottica, sia sul fronte che sul retro ad eccezione delle seguenti zone sul fronte che dovranno essere di colore nero:

dicitura «Conti correnti postali»;

segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (I);

zeri finali, prestampati nel campo contenente l'importo del versamento.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

I segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (I), aventi altezza di mm 3, devono essere stampati rispettivamente nella parte superiore sinistra a mm 6 dal bordo superiore a mm 162 dal bordo laterale destro, nella parte inferiore destra a mm 73,5 dal bordo superiore a mm 5,7 dal bordo laterale destro.

IV) *Caratteristiche della carta del modello*

La carta idonea alla lettura ottica, oltre al peso indicato al punto I), deve presentare le seguenti caratteristiche:

spessore: mm 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%;

lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta del versamento di L. . . 000

LIRE (in lettere)

sul c/c n intestato al

Comune di

Versamento ICIAP

eseguito da { cognome nome o ragione sociale o denominazione del contribuente / comune di domicilio fiscale C.A.P. via e numero civico }

Codice fiscale del contribuente

ATTENZIONE leggere avvertenze a tergo

ANNO D'IMPOSTA 19

Numero insediamenti

Settore di attività

Classe di superficie fino a MQ

Reddito di riferimento [3] [4] [5]

Impresa stagionale [SI] [NO]

Data BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

tasse data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L. [0][0][0]

LIRE (in lettere)

sul c/c n intestato al

Comune di

Versamento ICIAP

eseguito da { cognome nome ragione sociale o denominazione del contribuente / comune e domicilio fiscale C.A.P. via e numero civico }

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ANNO D'IMPOSTA 19

Numero insediamenti

Settore di attività

Classe di superficie fino a MQ

Reddito di riferimento [3] [4] [5]

Impresa stagionale [SI] [NO]

BOLLO DELL'AGENZIA P.T. Data

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

DENUNCIANTE
(compilare se diverso dal contribuente)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

domicilio fiscale

Codice fiscale

Natura della carica

AVVERTENZE

Il presente modulo va utilizzato esclusivamente qualora, rispetto all'ultimo anno per il quale il contribuente ha presentato la normale denuncia ICIAP, non sono intervenute variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento oppure se la variazione ha riguardato solo il reddito di riferimento

In tal caso il contribuente può non presentare la normale denuncia ICIAP ed effettuare soltanto il versamento dell'imposta compilando debitamente il presente bollettino

Attenzione: la ricevuta di versamento non va spedita ma trattenuta dal contribuente.

Resta fermo il bollettino ordinario, con caratteri in colore nero, da utilizzare se il contribuente è obbligato a presentare la normale denuncia ICIAP oppure se il contribuente, pur in assenza dell'obbligo, intende ugualmente presentare la predetta denuncia

Modalità di compilazione:

Indicare il settore di attività con numero romano. Ad esempio. VIII.

Barrare la casella [3] oppure [4] oppure [5] se l'imposta dovuta, in relazione al reddito di riferimento è, rispettivamente, uguale all'imposta di base oppure è pari alla metà od al doppio dell'imposta di base medesima

Barrare la casella [SI] oppure [NO] a seconda che si tratti o non di impresa stagionale avente diritto alla riduzione di imposta

Il modulo deve essere accuratamente e chiaramente compilato a macchina o a mano in stampatello, purché con inchiostro nero o blu.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.
La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati
La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito

Scrivere in stampatello maiuscolo dentro le caselle come negli esempi

[A][B][C][D][E][F][G][H][I] ecc [ ][ ][1][2][3][4][5][6][7][9] ecc

DENUNCIANTE
(compilare se diverso dal contribuente)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

domicilio fiscale

Codice fiscale

Natura della carica

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

97A4677

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 maggio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1995.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1995 con il quale l'azienda ospedaliera di Padova è stato autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 6 marzo 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe gia autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimeto di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1995, il seguente sanitario:

Barbasetti dott. Carlo, assistente ospedaliero ULSS n. 15;

e ad includere nella stessa il seguente sanitario:

Cillo dott. Umberto, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica generale 1° dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4626

DECRETO 5 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania dal sig. Frank Manfred, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 6 maggio 1997.

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 1° novembre 1995, dal sig. Frank Manfred, nato a Merano (Bolzano) in data 25 febbraio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4671

DECRETO 5 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Marksteiner Susanne Margitta, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Marksteiner Susanne Margitta di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 10 dicembre 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visti i decreti dirigenziali, 10 dicembre 1996 e 17 gennaio 1997, con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 24 gennaio 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 16 ottobre 1992 dalla sig.ra Marksteiner Susanne Margitta nata Bad Tolz (Germania) il 20 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4672

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 1997.

Rideterminazione del prezzo del biglietto d'ingresso al Museo e Galleria Borghese, in Roma.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1997;

Esaminato il contenuto della relazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Galleria Borghese di cui al verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio centrale per i beni A.A.A. e S. in data 15 gennaio 1997 ed alla nota n. 1543 del 4 febbraio 1997 della soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma ed in particolare la necessità di aumentare il biglietto d'ingresso alla Galleria a decorrere della riapertura della stessa prevista per il 21 giugno 1997;

Sentito il comitato di cui alla legge n. 502/1980, nella riunione dell'11 marzo 1997;

Decreta:

Il prezzo del biglietto d'ingresso al Museo e Galleria Borghese è rideterminato a L. 10.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficile* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 125

97A4678

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1997.

Integrazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1993 relativo alla definizione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6, commi 7, 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto 20 dicembre 1993, con il quale sono state definite, ai sensi del comma 7 del predetto art. 6, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto, che prevede la possibilità di considerare eventuali ulteriori aree situate in regioni non individuate con lo stesso decreto, riferite agli enti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la nota n. 8/1494/8.1.2 in data 28 gennaio 1997, con la quale la regione Toscana richiede un'integrazione del decreto 20 dicembre 1993, per ricomprendere il comune di S. Marcello Pistoiese (Pistoia) tre le aree caratterizzate da strutture industriali aventi significativi livelli occupazionali, da valutare in relazione alla esclusività o peculiarità strategica dell'attività industriale;

Vista la nota UMA/1/113/0/H.10.3 del 25 febbraio 1997, con la quale l'Ufficio di coordinamento della produzione dei materiali d'armamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri conviene sull'opportunità di inserire la provincia di Pistoia tra le predette aree;

Ritenuto che la richiesta della regione Toscana sia coerente con i criteri stabiliti nel decreto 20 dicembre 1993, limitatamente all'area del comune di S. Marcello Pistoiese, nella quale opera un'unica struttura industriale, con significativi livelli occupazionali, che svolge attività di interesse strategico;

Decreta:

Il comune di S. Marcello Pistoiese (Pistoia) viene individuato, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, come area caratterizzata da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento.

Roma, 30 maggio 1997

Il Ministro: BERSANI

97A4603

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 giugno 1997.

Individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante l'attività di progettazione delle amministrazioni statali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 che all'art. 9 istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;

Ritenuta la necessità di disporre, da parte delle ammistrazioni statali, di progetti qualitativamente e quantitativamente adeguati per una puntuale realizzazione di opere pubbliche nel rispetto delle esigenze delle ammistrazioni usuarie;

Considerato che è indispensabile mettere a disposizione mezzi finanziari necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche;

Considerata la necessità di individuare criteri obiettivi al fine di un corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo di progettazione ai fini di una ottimizzazione dell'assegnazione dei fondi;

Decreta:

Art. 1.

Il 50% delle risorse di cui al fondo di progettazione è destinato all'attività di progettazione delle opere infrastrutturali localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale con la seguente priorità:

a) per il completamento funzionale di opere con priorità per quelle 'realizzate nelle regioni dell'obiettivo 1- Q.C.S. 1994/99;

b) per realizzazione di progetti ammissibili al cofinanziamento comunitario con priorità per i seguenti settori di interventi:

risorse idriche;

programmi di riqualificazione urbana;

infrastrutture viarie.

Il restante 50% delle risorse di cui al fondo di progettazione è destinato alle opere infrastrutturali localizzate sul territorio nazionale con priorità per il completamento funzionale delle opere.

Art. 2.

Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 possono essere utilizzate per sostenere l'attività progettuale nel suo complesso ed in particolare per:

studi di fattibilità;

elaborazione progetti preliminari;

studi di impatto ambientale;

indagini e ricerche necessarie;

elaborazione di progetti definitivi e esecutivi.

Art. 3.

Sono finanziabili le spese di cui all'art. 1 relative alle opere il cui costo di realizzazione non sia inferiore a 3 miliardi per l'ipotesi *a)* e non sia inferiore a 5 miliardi per l'ipotesi *b)*.

Art. 4.

Le amministrazioni statali devono inoltrare la richiesta di ammissione al finanziamento, corredata da apposita dettagliata relazione tecnica, alle direzioni generali del Ministero competenti per materia. La relazione tecnica deve indicare le finalità, la localizzazione, i costi dell'opera da realizzare e i relativi mezzi finanziari.

Le competenti direzioni generali, previo esame e verifica della documentazione allegata, inoltrano le richieste all'Ufficio del gabinetto di Ministero che provvederà ad autorizzare le relative assegnazioni fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento.

Per l'utilizzazione dei fondi dell'anno finanziario in corso le richieste di ammissione al finanziamento devono pervenire entro 60 giorni dalla data del presente decreto all'Ufficio di gabinetto che li assegna entro i successivi 30 giorni. Per gli anni successivi le stesse dovranno pervenire entro il secondo mese dell'anno di riferimento.

Le direzioni generali dovranno relazionare trimestralmente sull'utilizzo delle somme assegnate. Nell'eventualità che le somme assegnate non vengano contabilmente impegnate in tempi ragionevoli, le stesse vengono riassegnate.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: COSTA

97A4676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Circolo nautico Spinneker», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Circolo nautico Spinneker», con sede in Corigliano Calabro, costituita con atto notaio Giuseppe Spezzano in data 3 gennaio 1986, repertorio n. 8622, registro società n. 1530 del tribunale di Rossano Calabro, (B.U.S.C. n. 2613/218129).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4637

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sci nordico delle vette», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sci nordico delle vette», con sede in Spezzano Sila, costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 7 novembre 1985, repertorio n. 9492, registro società n. 5063 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2587/217104).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4628

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Macchia soc. coop.», in Torano Castello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Macchia soc. coop.», con sede in Torano Castello, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 9 dicembre 1985, repertorio n. 3038, registro società n. 5121 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2578/216040).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4629

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Agritour», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Agritour», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 7 novembre 1985, repertorio n. 55621, registro società n. 5066 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2560/215276).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4630

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Finanziaria», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Finanziaria», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 30 luglio 1984, repertorio n. 346, registro società n. 4309 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2544/214764).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4631

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Ginestra», in Oriolo Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Ginestra», con sede in Oriolo Calabro, costituita con atto notaio Carlo Carelli in data 18 marzo 1985, repertorio n. 43281, registro società n. 1246 del tribunale di Castrovillari, (B.U.S.C. n. 2526/214082).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4632

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Aufugum 1», in Montalto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Aufugum 1», con sede in Montaldo Uffugo, costituita con atto notaio Armando Pantano in data 12 giugno 1985, repertorio n. 98110, registro società n. 4858 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2523/213745).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4633

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Info Tecnica sud», in Rende.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Info Tecnica sud», con sede in Rende, costituita con atto notaio Giovanna Di Chiara in data 4 marzo 1985, repertorio n. 287, registro società n. 4724 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2506/212751).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4634

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Frate umile», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Frate umile», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui in data 21 dicembre 1984, repertorio n. 32895, registro società n. 4821 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2504/212679).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4635

DECRETO 13 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria culturale», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria culturale», con sede in Roggiano Gravina, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 21 marzo 1986, repertorio n. 210480, registro società n. 5272 del tribunale di Cosenza, (B.U.S.C. n. 2619/218530).

Cosenza, 13 maggio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A4636

DECRETO 2 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Oasi», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Oasi», con sede sociale in Avellino, costituita in data 23 aprile 1977 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 2604, registro società n. 2013 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 984/151455).

Avellino, 2 giugno 1997

Il direttore: D'ARGENTO

97A4627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Approvazione del progetto «definitivo» e dei lavori di «Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento». Affidamento esecuzione opere «Consorzio di bonifica della Nurra».

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il Commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il Commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 95, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento»;

Atteso che il consorzio di bonifica della Nurra, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 30.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 662283, in data 30 agosto 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente del consorzio di bonifica della Nurra per captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 2° - intervento»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1718;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale. previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'opera di che trattasi fa parte di un'opera più complessiva da realizzarsi mediante tre distinte fasi e su tre diverse linee finanziarie, e che esso rientra fra

quelli finanziati con i fondi messi a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna 1995;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto «esecutivo» «Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo - Cuga - 2° intervento» per un importo di L. 30.000.000.000;

Atteso che sul progetto «esecutivo» predetto il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 316, reso nell'adunanza del 4 dicembre 1996, ha espresso parere favorevole a condizione che «il progetto medesimo venisse classificato quale progetto «definitivo». Con lo stesso voto, è stato inoltre raccomandato che, prima dell'appalto delle opere, venissero acquisite «tutte le autorizzazioni ed i pareri di legge per i quali non risultava documentazione agli atti»;

Atteso che, su richiesta dell'«Ente», con ordinanza del sub-commissario governativo n. 68 del 14 gennaio 1997, «in deroga al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è so autorizzato, al fine di ridurre i tempi necessari per l'attuazione dell'intervento nella parte che prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro o scavi archeologici»;

Atteso che l'«Ente» in data 1° aprile 1997 ha presentato, per le medesime finalità istruttorie, il progetto «definitivo» «Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento» per un importo di L. 30.000.000.000;

Viste le note nn. 6332 in data 29 aprile 97 e 6680 dell'8 maggio 1987, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, a conclusione dell'istruttoria, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo il progetto «definitivo» in argomento, con l'attestazione che il progetto stesso risulta adeguato alle prescrizioni di cui al citato voto del CTAR;

Atteso che i fondi messi direttamente a disposizione del commissario stesso con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, consentono di finanziare la realizzazione del 2° intervento in parola, per un importo complessivo di L. 30.000.000.000;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate e, nel contempo, all'affidamento della loro realizzazione all'«Ente» previsto dal programma quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base dei pareri del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/187 citati in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, è approvato: il progetto «definitivo» dei lavori di «Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento» dell'importo complessivo di L. 30.000.000.000 così ripartito:

A - Lavori a corpo	L.	21.137.144.538
B - Somme a disposizione:		
b1 - Linea elettrica	»	900.000.000
b2 - Allacci telefonici	»	50.000.000
b3 - Espropriazioni	»	181.650.000
Totale somme a disposizione	»	1.131.650.000
C - Totale generale A+B	»	22.268.794.538
D - Imprevisti	»	1.189.346.228
E - Spese generali (8,72% di C)	»	1.941.838.884
F - I.V.A.	»	4.600.020.350
Importo complessivo del progetto	L.	30.000.000.000

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio, entro mesi 12;

espropriazioni: compimento, entro mesi 40;

lavori: inizio, entro mesi 10;

lavori: compimento, entro mesi 28.

4. Essendo le opere dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente» dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'«Ente» attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, primo comma, secondo periodo, di attuare il 1° e 2° lotto dell'intervento «Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 2° intervento», secondo il pro-

getto «definitivo» approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'«Ente» dott. Domenico Sole è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1718.

3. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», l'importo globale di L. 30.000.000.000 che verrà impegnato sul bilancio della contabilità speciale predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

4. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

5. L'articolazione del suddetto importo globale nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A - Lavori a corpo	L.	21.137.144.538
B - Somme a disposizione:		
b1 - Linea elettrica	»	900.000.000
b2 - Allacci telefonici	»	50.000.000
b3 - Espropriazioni	»	181.650.000
Totale somme a disposizione	»	1.131.650.000
C - Totale generale A+B	»	22.268.794.538
D - Imprevisti	»	1.189.346.228
E - Spese generali (8,72% di C)	»	1.941.838.884
F - I.V.A.	»	4.600.020.350
Importo complessivo del progetto	L.	30.000.000.000

6. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale eventualmente definitivizzatasi in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)*, della legge 109/994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente comma 9, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo globale di L. 30.000.000.000, verrà messo a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1718, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 3.750.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 3.750.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'atto di approvazione del progetto esecutivo;

L. 9.000.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 6.000.000.000;

L. 9.000.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 15.000.000.000;

L. 4.500.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 24.000.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificati da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«Ente», con atti a firma del suo presidente protempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1718 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione dei bandi per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salva la deroga di cui all'ordinanza commissariale citata in premessa, dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'albo nazionale costruttori o all'albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«Ente» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione dell'opera.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub-commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. L'opera attuata dall'«Ente» sarà iscritta al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato dal commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni ecc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'ente che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 26 maggio 1997

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
FADDA

97A4616

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato in località Campo Moro da parte del sig. Nana Giuliano. (Deliberazione n. VI/24921).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Nana Giuliano per la realizzazione di ampliamento fabbricato in località «Campo Moro»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), fg. 9, mappali numeri 79 e 84, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento fabbricato in località Campo Moro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma,della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4539

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Piatta da parte della sig.ra Pini Roberta. (Deliberazione n. VI/25192).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Pini Roberta per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia mediante piano di recupero di fabbricato rurale in località «Piatta»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), fg. 21, mappali numeri 149, 136, 137, 147, 154, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia mediante piano di recupero di fabbricato rurale in località «Piatta» da parte della sig.ra Pini Roberta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4540

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di aree ubicate nel comune di Villa di Tirano, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di collegamento tra le località Lughina e Sasso da parte della sig.ra Crotti Iole. (Deliberazione n. VI/25194).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Villa di Tirano (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Crotti Iole per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale di collegamento tra le località Lughina e Sasso;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), fg. 1, mappali numeri 150, 204, 202, 201, 230, 199, 198, 197, 235, 196, 195, 194, 243, 189, 188, 185, 184, 183, 182, 180, 240, 233, 232, 229, 228, 223, fg. 2, mappali numeri 48, 49, 50, 51, 52, 66, 53, 54, 55, 63, 56, 57, 58, 59, 60, fg. 5, mappali numeri 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 144, fg. 6, mappali numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 59, 58, 57, 56, 53, 50, 49, 48, 46, 43, 42, 40, 39, 38, 30, 29, 18, 16, 14, 307, 139, 137, 135, 133, 130, 126, 124, 118, 105, 9, 315, 316, 317, 321, 320, 11, 322, 323, 324, 325, 318, 319, 101, 102, 103, 104, 128, 141, 142, 143, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 12, 44, 45, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-forestale di collegamento tra le località Lughina e Sasso;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4541

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento della carreggiata della strada interpoderale di Vers a servizio di fondi agricoli da parte del sig. Franzini Gino Silvio. (Deliberazione n. VI/25195).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Franzini Gino Silvio per la realizzazione di lavori di adeguamento della carreggiata della strada interpoderale di Vers a servizio di fondi agricoli;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 11, mappali numeri 149, 582, 531, 525, 526, 527, 95, 528, 529, 94, 530, 61, 48, 16, 15, 576, 14, 13, 39, 38, 37, 35, 33, 25, 21, 18, 577, 19, 23, 24, 22, 578, 26, 586, 587, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 562, 27, 500 interessati in parte, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento della carreggiata della strada interpoderale di Vers a servizio di fondi agricoli;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto tecnologico (pozzo perdente e fossa biologica) - rifugio Marinelli da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/25198).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comma di Lanzada di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1995 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di un impianto tecnologico (pozzo perdente e fossa biologica) - rifugio Marinelli;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri 1 e 2, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di un impianto tecnologico (pozzo perdente e fossa biologica) - rifugio Marinelli;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione delle sciovie «Nevada Est» e «Nevada Ovest» sul medesimo tracciato e formazione piste di raccordo alle piste esistenti da parte della società S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. VI/25200).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Società S.I.B. S.p.a. per la ricostruzione delle sciovie «Nevada Est» e «Nevada Ovest» sul medesimo tracciato e formazione piste di raccordo alle piste esistenti;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri 23, 24, 42, 47, 87, 88, 120, 121, 123, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione delle sciovie «Nevada Est» e «Nevada Ovest» sul medesimo tracciato e formazione piste di raccordo alle piste esistenti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4544

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una intercapedine e la sistemazione esterna dell'area di pertinenza di un fabbricato esistente da parte della sig.ra Rinaldi Maria. (Deliberazione n. VI/25201).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter.*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n, 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 26 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Rinaldi Maria per la realizzazione di una intercapedine e sistemazione esterna dell'area di pertinenza di fabbricato esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio, foglio 10, mappale n. 441, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una intercapedine e sistemazione esterna dell'area di pertinenza di un fabbricato esistente da parte della sig.ra Rinaldi Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4545

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1996;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'articolo 812 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di specializzazione in chirurgia generale indirizzo chirurgia generale secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo «scuola di specializzazione in chirurgia toracica» del vigente statuto:

Art. 1.

È costituita la Scuola di specializzazione in chirurgia generale indirizzo chirugia generale presso l'Università degli studi di Pavia (sede di Varese). La Scuola di specializzazione in chirurgia generale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia generale. Tali specialisti sono addestrati a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

Art. 3.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo chirurgia generale.

Art. 4.

Il corso ha la durata di sei anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, sede di Varese (sede ammini-

strativa), del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese e quelle dell'ospedale di circolo di Varese, rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 7 per ciascun anno di corso, per un totale di 42 specializzandi.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

Area A1: Propedeutica

Obiettivo: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica ed inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori: F06A Anatomia patologica
F08A Chirurgia generale
F04B Patologia clinica

Area B1: Semeiotica

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
F08A Chirurgia generale

Area C1: Chirurgia Generale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a defmire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori: F21X Anestesiologia
F08A Chirurgia generale

Area D1: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori: F08A Chirurgia generale

Area E1: Chirurgia interdisciplinare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologia e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente paziente affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva della priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori: F08A Chirurgia generale
F08D Chirurgia toracica
F08E Chirurgia vascolare
F09X Chirurgia cardiaca
F12B Neurochirurgia
F13C Chirurgia maxillo-facciale
F16A Malattie apparato locomotore

Area F1: Organizzativa e gestionale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingùa inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti

medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

F04A Chirurgia generale
F22A Igiene generale ed applicata
F22B Medicina legale
F22C Medicina del lavoro

Art. 9.

L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno

Area: Propedeutica (ore 200)

F06A Anatomia patologica ore 50
F08A Chirurgia generale ore 50
F04B Patologia clinica ore 100

II Anno

Area: Semeiotica (ore 200)

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia ore 80

F08A Chirurgia generale ore 120

III Anno

Area: Chirurgia Generale (ore 100)

F21X Anestesiologia ore 40

F08A Chirurgia generale ore 60

Area: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria (ore 100)

F08A Chirurgia generale ore 100

IV Anno

Area: Chirurgia Generale (ore 100)

F21X Anestesiologia ore 40

F08A Chirurgia generale ore 60

Area: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria (ore 100)

F08A Chirurgia generale ore 100

V Anno

Area: Chirurgia interdisciplinare (ore 120)

F08A Chirurgia generale ore 40

F08D Chirurgiatoracica ore 40

F08E Chirurgia vascolare ore 40

Area: Organizzativa e gestionale (ore 80)

F08A Chirurgia generale ore 40

F22A Igiene generale ed applicata ore 40

VI Anno

Area: Chirurgia interdisciplinare (ore 120)

F09X Chirurgia cardiaca ore 30

F12B Neurochirurgia ore 30

F13C Chirurgia maxillo-facciale ore 30

F16A Malattie apparato locomotore ore 30

Area: Organizzativa e gestionale (ore 80)

F22B Medicina legale ore 40

F22C Medicina del lavoro ore 40

Art. 10.

Durante i sei anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

Cattedra di chirurgia generale del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese;

Divisione di chirurgia I dell'Ospedale di circolo di Varese;

Laboratorio di ricerche in chirurgia dell'Università degli studi di Pavia in Varese.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art 8.

Art. 11.

Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in chirurgia generale secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato;

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13.

Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia, atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato:

impostazione diagnostica e terapeutica di pazienti chirurgici 400;

visite specialistiche 200;

impostazione e gestione del paziente nel periodo post-operatorio 400;

presentazione di casi clinici 200;

partecipazione ad interventi chirurgici 300;

di cui: in urgenza 50;

come primo operatore 100;

lavori scientifici 20.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Pavia, 19 maggio 1997

Il rettore

97A4592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente dimissionario del comitato di sorveglianza presso le società Fidelital S.p.a., IFP - Istituto finanziario piemontese S.p.a. e IFP - Commissionaria S.p.a., tutte con sede in Torino e in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1997 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del dott. Ugo Montella da componente il comitato di sorveglianza delle società Fidelital S.p.a., IFP - Istituto finanziario piemontese S.p.a. e IFP - Commissionaria S.p.a., tutte con sede in Torino e in liquidazione coatta amministrativa, e ha provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina della dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954.

97A4653

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri integrativi del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulle domande di ampliamento della zona di produzione del formaggio a D.O.P. «Mozzarella di bufala campana».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nelle riunioni tenutesi nei giorni 5 febbraio e 10 aprile 1997;

Visti il proprio parere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1994, favorevole all'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana», riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993, al territorio dei seguenti comuni tutti appartenenti alla provincia di Foggia e rientranti nell'area geografica denominata «Capitanata»: Poggio Impe-

riale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore e la proposta, anch'essa pubblicata nella citata *Gazzetta Ufficiale*, della conseguente integrazione del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana», limitatamente all'art. 2, mediante l'aggiunta di un comma recante l'indicazione dei predetti comuni e all'art. 4, mediante l'aggiunta del comma 5, relativo alla qualificazione di «Capitanata» da usare nella designazione e presentazione di detto formaggio, prodotto nella zona sopra individuata;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati e dalla regione Campania, avverso la delimitazione della zona di produzione ricadente nel territorio sopra descritto in quanto ritenuta, a giudizio degli istanti, di maggiore ampiezza di quella nella quale sussistono i presupposti ed i requisiti;

Vista la ulteriore documentazione pervenuta a sostegno della richiesta di ampliamento da parte degli interessati e dall'Assessorato all'agricoltura della provincia di Foggia al fine di mantenere la limitazione territoriale riportata nel citato parere;

Vista la istanza presentata dalla regione Campania intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del formaggio di cui trattasi ad alcuni comuni ricadenti in provincia di Napoli;

Viste le risultanze di una riunione tecnica tenutasi con gli interessati, con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni territorialmente interessate Campania e Puglia, non avendo partecipato il rappresentante della regione Lazio, allo scopo sia di definire, nel rispetto della tradizione e della realtà produttiva, l'ambito territoriale della zona geograficamente individuata come Capitanata interessata alla produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» sia di esaminare la richiesta di integrare la zona di produzione di detto formaggio a denominazione di origine ricadente nel territorio in provinciadi Napoli e di fatto limitata ai comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli e Qualiano e conclusasi con il mandato affidato, da parte dei partecipanti, alla regione Campania e alla regione Puglia di definire, di comune accordo e per le parti di competenza, la perimetrazione delle zone di produzione del formaggio in questione;

Vista la nota datata 1° aprile 1996 con la quale la regione Puglia ha inviato la propria decisione e le motivazioni giustificative della nuova delimitazione della zona di produzione costituita dai comuni ricadenti in provincia di Foggia, da comprendere in tutto o in parte nell'area geografica individuata con il nome di Capitanata e con la possibilità di utilizzare nella designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana», da prodursi in detto territorio, anche la qualificazione «Capitanata»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 21 giugno 1966) con il quale il formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» è stato registrato come denominazione di origine protetta (D.O.P.)

Vista la nota datata 24 ottobre 1996 con la quale la regione Campania ha trasmesso la propria decisione, corredata delle motivazioni giustificative, concernente l'integrazione della zona di produzione richiesta, relativamente al territorio ricadente nella provincia di Napoli, del formaggio divenuto a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Considerato che la regione Campania, nella citata comunicazione del 24 ottobre 1996, che richiamava la precedente nota del 2 luglio 1996, ha ritenuto che l'area di produzione del formaggio in argomento oltre al territorio costituito dai comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli e Qualiano debba comprendere anche:

l'intero territorio dei comuni di Cardito, Sant'Antimo, Nola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano, Arzano, Casoria, Afragola, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano;

la parte del comune di Pollena Trocchia, delimitata a nord dal confine con il comune di Casalnuovo, ad ovest dal confine con i comuni di Volla e di Cercola, ad est dal confine con il comune di Sant'Anastasia e a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;

la parte del territorio del comune di Somma Vesuviana, delimitata a nord dal confine con i comuni di Pomigliano d'Arco, Brusciano e Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;

la frazione Chiaiano del comune di Napoli;

Ritenuto doversi condividere le valutazioni della regione Campania che equiparano le condizioni ambientali del territorio come sopra delimitato a quelle dell'attuale zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana»;

Ritenuto che, relativamente all'area sopra individuata così come integrata, i metodi di lavorazione sono quelli tradizionalmente usati e che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del formaggio ivi ottenuto corrispondono a quelle indicate per il formaggio «Mozzarella di bufala campana» nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993;

Ritenuto altresì doversi condividere la successiva perimetrazione dell'area di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana», ricadente nel territorio della provincia di Foggia, operata dalla regione Puglia, d'intesa con la regione Campania, costituita dall'intero o da parte del territorio amministrativo dei comuni, elencati nel citato parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994, che di seguito si riporta:

a) intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale;

b) parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la strada statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord ed a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada «Pedegarganica» ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest il comune di Lesina e a nord il comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano - La zona interessata si estende a sud verso la strada statale Garganica, ad est verso il lago di Varano, ad ovest verso Sannicandro Garganico e a nord verso il mare;

San Giovanni Rotondo - La zona interessata è quella che a sud va verso la strada statale n. 89, ad est verso il comune di Manfredonia, ad ovest verso il comune di San Marco in Lamis e a nord verso la strada provinciale n. 58

San Marco in Lamis - La zona interessata è quella che da nord va verso Foggia, ad est verso San Giovanni Rotondo, ad ovest verso Rignano Garganico e a nord verso San Marco in Lamis.

Visti i propri pareri espressi nella riunione tenutasi il 5 febbraio 1997 con i quali si accoglieva sia l'integrazione dell'area di produzione del detto formaggio a denominazione di origine protetta ricadente in provincia di Napoli sia la perimetrazione, in precedenza riportata, dell'area di produzione del territorio ricadente in provincia di Foggia;

Vista la formalizzazione dei sopra citati pareri avvenuta nella susseguente riunione tenutasi il 10 aprile 1997 nella quale sono state approvate, nella stesura di seguito riportata, le proposte di modifica della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» concernenti rispettiva-

mente la regione Campania e la regione Puglia, a parziale modifica e ad integrazione del proprio citato parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1997;

Esprime parere favorevole all'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» mediante l'inclusione, per intero o in parte, del territorio dei seguenti comuni ricadenti tutti in provincia di Napoli:

l'intero territorio dei comuni di Cardito, Sant'Antimo, Nola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano, Arzano, Casoria, Afragola, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano;

la parte del comune di Pollena Trocchia, delimitata a nord dal confine con il comune di Casalnuovo, ad ovest dal confine con i comuni di Volla e Cercola, ad est dal confine con il comune di Sant'Anastasia e a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;

la parte del territorio del comune di Somma Vesuviana, delimitata a nord dal confine con i comuni di Pomigliano d'Arco, Brusciano e Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;

la frazione Chiaiano del comune di Napoli

Il Comitato conseguentemente propone, per quanto concerne la regione Campania, di integrare il territorio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 - Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Mozzarella di bufala campana» - ricadente in provincia di Napoli e costituito dai comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli e Qualiano con il territorio dei comuni di cui appresso con le delimitazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:

Cardito, Sant'Antimo, Nola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano, Arzano, Casoria, Afragola, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano: intero territorio,

Pollena Trocchia: la parte del territorio comunale delimitata a nord dal confine con il comune di Casalnuovo, ad ovest dal confine con i comuni di Volla e di Cercola, ad est dal confine con il comune di Sant'Anastasia e a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;

Somma Vesuviana: la parte del territorio comunale delimitata a nord dal confine con i comuni di Pomigliano d'Arco, Brusciano e Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;

Napoli la parte del territorio costituita dalla frazione Chiaiano.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esprime parere favorevole alla parziale modifica della delimitazione della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» ricadente nella provincia di Foggia, di cui al proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994, come di seguito individuata:

intero territorio amministrativo dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale;

parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente limitazione:

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la strada statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord ed a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord con il comune di Apricena;

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada «Pedegarganica» ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest il comune di Lesina e a nord il comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago di Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo - La zona interessata è quella che a sud confina con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

Il Comitato conseguentemente propone di sostituire il testo relativo all'integrazione dell'art. 2 riportato nel proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994 con il testo di seguito formulato:

Art. 2. Aggiungere in calce al testo dell'articolo il seguente comma:

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la strada statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia,

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud cofina con la rimanente parte del comune di Foggia;

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada «Pedegarganica» ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago di Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.

97A4609

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (trasferimenti sito produttivo)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 675 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: PROTOVIT, 40 confetti, n. di A.I.C. 004696011; gocce orali 15 ml, n. di A.I.C. 004696050; rafforzato 40 compresse masticabili, n. di A.I.C. 004696062.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 680 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: MADOPAR, «125» 30 capsule, n. di A.I.C. 023142019; «250» 30 capsule, n. di A.I.C. 023142021; «250» 50 compresse divisibili, n. di A.I.C. 023142033; «HBS» 30 capsule, n. di A.I.C. 023142045; 30 compresse dispersibili, n. di A.I.C. 023142058;

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 682 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: LIMBITRYL, 30 capsule, n. di A.I.C. 021462015; «plus» 25 capsule, n. di A.I.C. 021462027.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 683 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: LIBRIUM, 25 capsule 10 mg, n. di A.I.C. 017604024.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 703 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: BACTRIM, 20 compresse, n. di A.I.C. 021978010; «forte» 16 compresse, n. di A.I.C. 021978046; «forte» 16 compresse solubili, n. di A.I.C. 021978097.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 707 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: VALIUM, 3 fiale 10 mg, n. di A.I.C. 019995036.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 708 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: VITAMINA C ROCHE, 3 fiale 5 ml 500 mg, n. di A.I.C. 025116017; 3 fiale 5 ml 1 g, n. di A.I.C. 025116029.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n 716 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: PROTAMINA ROCHE, IV 1 fiala 50 mg/5 ml 1%, n. di A.I.C. 004698027; IV 10 fiale 50 mg/5 ml 1%, n. di A.I.C. 004698039.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 717 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: PROSTIGMINA, 6 fiale 1 ml 0,5 mg, n. di A.I.C. 005277013.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 718 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: LIQUEMIN, IV 1 flacone iniettabile 5 ml 25000 UI, n. di A.I.C. 004773014; IV 10 flaconi iniettabili 5 ml 25000 UI, n. di A.I.C. 004773040.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 719 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: KONAKION, 3 fiale 1 ml 10 mg, n. di A.I.C. 008776015.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 720 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: IPNOVEL, 1 fiala 5 mg, n. di A.I.C. 026109037; 1 fiala 15 mg, n. di A.I.C. 026109049.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 724 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: FLUORO-URACILE ROCHE, IV 10 flaconi 250 mg 5 ml, n. di A.I.C. 020352011.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 727 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: CALCIVITA, 10 compresse effervescenti, n. di A.I.C. 026633014.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 734 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: BACTRIM PERFUSIONE, perfusione 1 fiala 5 ml IV, n. di A.I.C. 028313017.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 735 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: BACTRIM, sciroppo 100 ml, n. di A.I.C. 021978059; «forte» 1 flac. sciroppo 100 ml, n. di A.I.C. 021978061.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 995 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: CIPROXIN, IV flacone 200 mg/100 ml, n. di A.I.C. 026664045.

Società Bayer AG, Leverkusen (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1018 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: UNIXIME, 5 compresse 400 mg, n. di A.I.C. 027152038; 1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml 100 mg/5 ml, n. di A.I.C. 027152040.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1019 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: STARCEF, IM 1 flac. 500 mg + 1 fiala 1,5 ml, n. di A.I.C. 025859024; IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 3 ml, n. di A.I.C. 025859036.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1020 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: SALVITUSS, 1 flac. sciroppo 200 ml 0,6%, n. di A.I.C. 027661014; gocce 30 ml 6%, n. di A.I.C. 027661026.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1021 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: MOPEN, 12 capsule 500 mg, n. di A.I.C. 023760010; 1 flac. sospensione estemp. 100 ml 250 mg/5 ml, n. di A.I.C. 023760034; 12 compresse masticabili 1 g, n. di A.I.C. 023760059.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1022 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: CARNUM, 10 flaconcini orali, n. di A.I.C. 026288023.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1023 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: ANTIFLOG, 10 supposte 20 mg, n. di A.I.C. 025069030.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1024 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: UNACIL, 5 cps 100 mg, n. di A.I.C. 022733012.

Società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sita in via Sette Santi, 3, Firenze.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1025 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: EPARINLIDER, 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI, n. di A.I.C. 029459017.

Società Pharmaland S.A., via dei Casetti, 21 - Borgomaggiore (Repubblica di S. Marino), codice fiscale 91024150400.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Crinos Industria Famacobiologica S.p.a., sita in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia - Como.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1026 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: ALFAMUCIL, 30 capsule 150 mg, n. di A.I.C. 026283010; 30 capsule 300 mg, n. di A.I.C. 026283022; 30 bustine granulare 225 mg, n. di A.I.C. 026283034; sospensione 3,5% 200 ml, n. di A.I.C. 026283046; 6 flac. polv. 225 mg + 6 f. solv., n. di A.I.C. 026283059.

Società Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno, codice fiscale 00556960375.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina famaceutica consortile sita in Alanno Scalo (Pescara).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1027 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: CARDIOLITE, fiala 5 ml, n. di A.I.C. 028601019.

Società Du Pont Pharma Italia S.r.l., via de' Conti, 2/A - 50123 Firenze, codice fiscale 04130651005.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società Ben Venue Laboratories, Inc., sita in Northfield Road - Bedford, Ohio e della società DuPont Merck Pharma, sita in Highway 686 - Manati - Puerto Rico.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1028 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: INDOCID, gel 25 g, n. di A.I.C. 027513011; gel 50 g, n. di A.I.C. 027513023.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale 00422760587.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica della società Mainland G.m.b.H. - Pharmaceutical Factory sita in Frankfurt/Main (Germania).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1029 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: PROSCAR, 15 compresse 5 mg, n. di A.I.C. 028308017.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale 00422760587.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Ltd, sita in Hoddesdon (U.K.).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1030 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: FINASTID, 15 compresse 5 mg, n. di A.I.C. 028309019.

Società Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma, codice fiscale 07472570154.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Ltd, sita in Hoddesdon (U.K.).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1031 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: BECOTIDE, «A» flac. 20 ml sosp. da nebulizzare con contagocce, n. di A.I.C. 023378060.

Società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 00212840235.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Scgix Italia S.p.a., sita in via del Mare, 36 - Pomezia (Roma). Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in S. Polo di Torrile - Parma. I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso le proprie officine farmaceutiche consortili site in S. Polo di Torrile - Parma ed in via Fleming, 2 - Verona.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1032 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: GOLAMED, 20 pastiglie, n. di A.I.C. 032197016.

Società Iodosan S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 05085580156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Theobroma S.a.s., sita in Villa Guardia (Como).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1033 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: BRANCHENOLO GOLA, 20 pastiglie gusto miele-limone, n. di A.I.C. 032199022; 20 pastiglie gusto arancia, n. di A.I.C. 032199034; 20 pastiglie gusto menta, n. di A.I.C. 032199061.

Società Maggioni S.p.a., via Zambeletti S.n.c. - 20100 Baranzate di Bollate, codice fiscale 00867200156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Theobroma S.a.s. sita in Villa Guardia (Como).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1034 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: GOLAMED DUE, 20 pastiglie, n. di A.I.C. 032196014.

Società Iodosan S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate, codice fiscale 05085580156.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Theobroma S.a.s., sita in Villa Guardia (Como).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1035 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: FLUINAL, 10 fialoidi aerosol, n. di A.I.C. 024903015.

Società Dompe' S.p.a., via Campo di Pile S.N. - 67100 L'Aquila, codice fiscale 01241900669.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società I.S.F., S.p.a. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1036 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: VESANOID, flacone vetro 100 capsule 10 mg, n. di A.I.C. 029838024/M.

Società Roche Registration Limited, 40, Broadwater Road - Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate presso le officine farmaceutiche della società Roche S.p.a., site in piazza Durante, 11 - Milano, ed in via Morelli, 2 - Segrate (Milano). Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento P.P.T. n. 526 del 10 aprile 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1037 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: LUPIDON, «H» 4 fiale 1 ml, n. di A.I.C. 027387051; «G» 4 fiale 1 ml, n. di A.I.C. 027387063.

Società Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6 - 16147 Genova, codice fiscale 00265870105.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano - ISI S.p.a., sita in S. Antimo (Napoli) e della società Farma-Biagini S.p.a., sita in Bolognana - Gallicano (Lucca).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1038 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: MYELOSTIM, «13» 1 flac. 13,4 miu + 1 fiala solv. 1 ml, n. di A.I.C. 029059033; «13» 5 flac. 13,4 miu + 5 fiale solv. 1 ml, n. di A.I.C. 029059045; «13» 1 flac. liof. + sir. solv. 1 ml, n. di A.I.C. 029059072; «13» 5 flac. liof. + 5 sir. solv. 1 ml, n. di A.I.C. 029059084.

Società Chugai Rhone Poulenc, 20, Avenue Raymond Aron - 92165 Antony Cedex.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in viale Fulvio Testi, 330 - Milano. Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento P.P.T. n. 527 del 10 aprile 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1039 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: TROBICIN, im. 1 flac. 2 g + 1 fiala 5 ml, n. di A.I.C. 022735017.

Società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1040 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: DEPO PROVERA, im. sosp. 1 fl. 1 ml 50 mg/ml, n. di A.I.C. 020329013; im. sosp. 1 fl. 5 ml 50 mg/ml, n. di A.I.C. 020329025; im. sosp. 1 flac. 1 ml 150 mg, n. di A.I.C. 020329064; im. sosp. 1 flac. 3,4 ml 500 mg, n. di A.I.C. 020329076; im. sosp. 1 flac. 6,7 ml 1g, n. di A.I.C. 020329088.

Società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. ed altre sita in viale Pasteur, 10 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1041 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: SOLU MEDROL, im. IV 1 f. 1 ml 40 mg, n. di A.I.C. 023202017; im. IV 1 f. 2 ml 125 mg, n. di A.I.C. 023202043; im. IV 1 f. + f. 8 ml 500 mg, n. di A.I.C. 023202056; im. IV 1 f. + f. 16 ml 1000 mg, n. di A.I.C. 023202068; 1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im. IV, n. di A.I.C. 023202070.

Società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. ed altre sita in viale Pasteur, 10 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1042 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: SOLU CORTEF, im. IV 1 f. 2 ml 100 mg, n. di A.I.C. 013469010; im. IV 1 f. 2 ml 250 mg, n. di A.I.C. 013469022; im. IV 1 f. 4 ml 500 mg, n. di A.I.C. 013469034.

Società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. ed altre sita in viale Pasteur, 10 - Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1043 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: DALACIN T, flac. 30 ml soluz. uso topico, n. di A.I.C. 025314016, latte dermatologico 1% 30 ml, n. di A.I.C. 025314030; gel 30 g 1%, n. di A.I.C. 025314042; 8 salviettine soluzione 1%, n. di A.I.C. 025314055.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1044 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: PROVERA G, 20 compresse 2,5 mg, n. di A.I.C. 029037013; 12 compresse 5 mg, n. di A.I.C. 029037025; 25 compresse 5 mg, n. di A.I.C. 029037037; 12 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 029037049; 25 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 029037052.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1045 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: DUMIROX, 30 compresse 50 mg, n. di A.I.C. 026104012; «100» 30 compresse 10 g, n. di A.I.C. 026104024.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1046 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: REGAINE, soluzione uso topico 60 ml 2%, n. di A.I.C. 026725010; gel uso topico 2% 60 ml, n. di A.I.C. 026725022; 60 ml soluz. uso topico 5%, n. di A.I.C. 026725034.

Società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. ed altre sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
P.P.T. n. 1047 del 29 maggio 1997

Specialità medicinale: MEDROL, 10 compresse 4 mg, n. di A.I.C. 014159014; 30 compresse 4 mg, n. di A.I.C. 014159026; 20 compresse divisibili 16 mg, n. di A.I.C. 014159040.

Società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo. Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Pharmacia & Upjohn S.p.a. ed altre sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A4588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 22724 del 7 maggio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 settembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: in favore dei lavoratori edili licenziati dalle Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento Ofantina - Nevico di Pescopagano - Muro Lucano - area del comune di Rapone (Potenza).

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 18 settembre 1992 al 17 marzo 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 18 marzo 1993 al 17 settembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1993 al 17 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 18 marzo 1994 al 17 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1994 al 17 dicembre 1995 (limite massimo).

97A4749

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22693 del 7 maggio 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatatamente al periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta: S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22694 del 7 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatatamente al periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996, della ditta: S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unità Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza 24 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22695 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per un massimo di 34 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22696 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Bonelli Industrie, con sede in Torino e unità di Torino, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 gennaio 1997 al 2 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22697 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Ferrara, con sede in Palermo e unità di Lercara F. (Palermo), per un massimo di 43 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22698 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Ing. Giuseppe Calamia & C., con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento

ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22699 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1997 al 23 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 24 agosto 1997 al 23 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22700 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.n.c. LA.CO.BI. di Airoldi Giovanna, con sede in Galliate (Novara) e unità di Galliate (Novara), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22701 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Rio Ora Pasa S.p.a., con sede in Paratico (Brescia) e unità di Paratico (Brescia), per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 1997 al 3 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22702 del 7 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unità di Francavilla sul Sinni (Potenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariarle così concesso, per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22725 del 9 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 marzo 1996 al 27 marzo 1997, della ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unità in provincia di Lucca, Potenza, Perugia, Messina, Milano, Sassari, Agrigento, Matera, Roma, Catania, Palermo, Firenze.

Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unità in provincia di Lucca, Potenza, Perugia, Messina, Milano, Sassari, Agrigento, Matera, Roma, Catania, Palermo, Firenze, per il periodo dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 28 marzo 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unità in provincia di Lucca, Potenza, Perugia, Messina, Milano, Sassari, Agrigento, Matera, Roma, Catania, Palermo, Firenze, per il periodo dal 28 settembre 1996 al 27 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 28 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22728 del 9 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta: S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 dicembre 1995 con effetto dal 18 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italiana Progetti, con sede in Roma e unità di Roma (2 unità) e Segrate (Milano), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1995 con decorrenza 18 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22729 del 9 maggio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta: S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unità di Castelfidardo (Ancona).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Semar, conn sede in Castelfidardo (Ancona) e unità di Castelfidardo (Ancona), per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 24 giugno 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unità di Castelfidardo (Ancona) per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta: S.r.l Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 al 1° aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22730 del 9 maggio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995, della ditta: S.p.a. Siderland, con sede in Mezzolombardo (Trento) e unità di Mezzolombardo (Trento).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 24 febbraio 1995 con effetto dal 23 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siderland, con sede in Mezzolombardo (Trento) e unità di Mezzolombardo (Trento), per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - decreto tribunale del 23 marzo 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22731 del 9 maggio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996, della ditta: S.p.a. F.A.S. Ferriere Acciaierie Sarde, con sede in Elmas (Cagliari) e unità di Elmas (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1995 con effetto dal 10 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.A.S. Ferriere Acciaierie Sarde, con sede in Elmas (Cagliari) e unità di Elmas (Cagliari), per il periodo dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.

Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - decreto tribunale del 10 aprile 1995.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica al rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22732 del 9 maggio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996, della ditta: S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unità di Milano, viale Sarca, 222 per il periodo dal 22 maggio 1996 al 21 maggio 1996.

L'istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 22 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22733 del 9 maggio 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta: S.p.a. Libera Informazione Editrice, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Libera Informazione Editrice, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22444 del 21 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22734 del 9 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995, della ditta: S.p.a. Distilleria Val D'Adige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unità di Mezzocorona (Trento).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Distilleria Val D'Adige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unità di Mezzocorona (Trento), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvdere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22735 del 9 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla. S.p.a. Finocchiaro Costruzioni, con sede in Roma e unità Acicastello (Catania), per un massimo di 7 dipendenti, Catania, per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

La corresponsione del trattameto di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22736 del 9 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla. S.r.l. Dondi, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di 27 dipendenti.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A4751

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 giugno 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1698,05
ECU	1918,29
Marco tedesco	984,78
Franco francese	291,49
Lira sterlina	2774,10
Fiorino olandese	875,64
Franco belga	47,715
Peseta spagnola	11,646
Corona danese	258,67
Lira irlandese	2563,21
Dracma greca	6,204
Escudo portoghese	9,734
Dollaro canadese	1223,38
Yen giapponese	14,878
Franco svizzero	1175,12
Scellino austriaco	139,92
Corona norvegese	235,94
Corona svedese	218,12
Marco finlandese	328,06
Dollaro australiano	1275,58

97A4761

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	106.989.005.176.257		7.408.953.704.531
	Spese finali		99.580.051.471.726	
	Rimborso di prestiti		70.530.982.020.504	
	Accensione di prestiti	116.653.098.104.895		
	TOTALE	223.642.103.281.152	170.111.033.492.230	53.531.069.788.922
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.179.991.201.716.599	1.174.601.660.024.825	5.389.541.691.774
	Crediti di tesoreria (*a*)	746.719.818.025.372	805.622.110.138.951	— 58.902.292.113.579
	TOTALE	1.926.711.019.741.971	1.980.223.770.163.776	— 53.512.750.421.805
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	2.150.794.569.009.429	2.150.334.803.656.006	
Fondo di cassa al 31 marzo 1997			459.765.353.423	
	TOTALE A PAREGGIO	2.150.794.569.009.429	2.150.794.569.009.429	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 31 marzo 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	459.765.353.423	18.319.367.117
Crediti di tesoreria	735.400.734.661.629	794.303.026.775.208	58.902.292.113.579
TOTALE	735.842.180.647.935	794.762.792.128.631	58.920.611.480.696
Debiti di tesoreria	1.178.585.987.358.624	1.183.975.529.050.398	— 5.389.541.691.774
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 442.743.806.710.689	— 389.212.736.921.767	53.531.069.788.922

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di lire 2.081.400

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**101.333.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**5.507.653.983.928** *				
ENTRATE CORRENTI	**106.840.653.983.928** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**89.148.070.403.801**	Risparmio pubblico	17 692.583 580 127 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**148.351.192.329** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**10.431.981.067.925**		
ENTRATE FINALI	**106.989.005.176.257**	**SPESE FINALI**	**99.580.051.471.726**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	7.408.953.704.531
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**70.530.982.020.504**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**116.653.098.104.895**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**223.642.103.281.152**	**SPESE COMPLESSIVE**	**170.111.033.492.230**	Saldo di esecuzione del bilancio	53.531.069.788.922

* Dati provvisori

97A4683

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L			2 497 566 956 240		
II — In deposito all'estero »			24 696 625 082 188	27 194 192 038 428	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9 372 815 146.672	
CASSA »				8.173 716.502	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L			217 628 103.984		
II — Anticipazioni					
— in conto corrente L		1 531 490 736 441			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D M Tesoro 27-9-1974 »		—	1 531 490 736 441		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L			—	1 749 118.840 425	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L			15 463 396 175.054		
II — Altre attività					
— biglietti e divise L		3 544 718 834			
— corrispondenti in conto corrente »		1 399 168 653 645			
— depositi vincolati »		1 380 571 505 200			
— diverse »		10 303 576 162 299	13 086 861 039 978	28 550 257 215 032	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L				6 185 644 950 353	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L			35 135 334 606.263		
II — Conti speciali »			7 839 287 857 376	42 974 622 463 639	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n 483/1993 L			—		
II — Altri »			14 702 350.483	14 702 350 483	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L				39 676 000 770 772	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato					
— in libera disponibilità L		87.954 700 091 428			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76 205 757 000 000			
— per investimento delle riserve statutarie »		6.449.177.176 857			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »		3.119 082 786 213	173 728 717 054.498		
II — Titoli di società ed enti					
— per investimento delle riserve statutarie L		100 622 204 440			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q.P (*) »		497 331 092 124	597 953 296 564		
III — Azioni e partecipazioni.					
— di società ed enti controllati					
a) per investimento delle riserve statutarie L	303 656 344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*) »	194.760 188 582	195 063 844 926			
— di società ed enti collegati					
a) per investimento delle riserve statutarie L	25 663.934 232				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T Q P. (*) »	5 723 750 933	31 387 685 165			
— di altre società ed enti.					
a) per investimento delle riserve statutarie L	833 772 455 012				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P (*) »	816 830 055 896	1 650 602 510 881	1 877 054 040 972	176 203 724 392 034	
FONDO DI DOTAZIONE U I C L				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				190 206 258 891	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L			65 628 564 319		
II — Altri oneri pluriennali »			13 127 511.237	78 756 075 556	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili ad uso degli uffici L			3 990 642 841.354		
II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »			687 946 657.569		
III — Mobili »			181 442 007 925		
IV — Impianti »			413 375 600 989		
V — Monete e collezioni »			2 244 093.038		
meno. FONDI AMMORTAMENTO »			1 592 097 352.971	3 683 553 847 904	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*) L				22 652 074 203	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Acconti a fornitori L			50 206 692 334		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL numeri 565/93-423/94 non convertiti) L		2.893 856 834 669			
— altri debitori »		3 663 825 923 274	6 557 682 757.943		
III — Altre L			2 394 156 504 584	9 002 045 954 861	
RATEI L				4 958 980 038 716	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				650 489 304 912	
L				351 015 935 439 383	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L			2 745 580 312 601 415		
II — Depositari di titoli e valori »			20 073 929 903 235		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			123 489 289.359		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine) »			75 447 493 698 740		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			31 714 818 200 511		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			357 655 714 624		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			2 436 658 151.446	2.875.734 357 559 330	
TOTALE L				3.226 750 292 998 713	

(*) T.Q P = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A4684

31 marzo 1997 PROVVISORIA

PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE			L	103 551 299.841 000	
VAGLIA CAMBIARI			»	725 786 237 983	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento	L	—			
II — Altri	»	—		—	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L	75 179 893 678 024			
II — Di altri enti	»	36 049 605 092		75 215 943 283 116	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L	—			
II — Società costituende	»	250 105 711			
III — Altri	»	27 990 341.775		28 240 447 486	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L	187 203 621 330	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	95 514 578	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C			»	7 839 287 857 376	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera	L	104.571 452 655			
II — Conti dell'estero in lire	»	37 329 303 930			
III — Altre	»	—		141 900 756 585	
DEBITI IN ECU (IME)			L	15 558 460 097 025	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	50 252 469 451 988	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	2 614 543 231 584	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	2 639 745 219 937	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	1 230 601 044 700	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L	32 805 014 025 051			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795 276 401			
III — Svalutazione portafoglio	»	234 919 178 078			
IV — Oscillazione cambi	»	7 285 556 155 542			
V — Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera *c)*, T U I R	»	1 334 229 857.162			
VI — Oscillazione titoli	»	8.097 063.023.580			
VII — Copertura perdite eventuali	»	4 073 006 748.480			
VIII — Assicurazione danni	»	1.019 691 685 925			
IX — Ricostruzione immobili	»	2 523 801.851 969			
X — Rinnovamento impianti	»	971 250 000 000			
XI — Imposte	»	7.651 973 986.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 927 935 362.210			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2 287 707.613			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	2 095 937.810			
XV — Per oneri negoziali relativi al personale	»	99 361 985.114		73.228 982 781 680	
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi	L	91 534 196 179			
II — Altre	»	867 309 026 180		958.843 222 359	
RATEI			L	264 813 082 976	
RISCONTI			»	—	
CAPITALE SOCIALE			»	300 000.000	
RISERVA ORDINARIA			»	3 909 835 434 813	
RISERVA STRAORDINARIA			»	4 228 271 657 704	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72			»	1 304.000 000 000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408			»	1 278 970 875 346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413			»	32 766 651 690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, terzo comma, T U I R			»	37 855 414 299	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			»	2 083.618 203 287	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	3 702 101 510 541	
			L	351 015 935 439 383	
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli e altri valori	L	2 745 580 312 601 415			
II — Titoli e valori presso terzi	»	20 073 929 903 235			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	123 489 289 359			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	75 447 493 698 740			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	31 714 818 200 511			
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	357 655 714 624			
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2 436 658 151 446		2 875 734 357 559 330	
		TOTALE	L	3.226 750 292.998 713	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E11X «genetica», disciplina indicata «genetica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A4659

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui ccopertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia.

un posto per il settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica» per le esigenze dell'insegnamento di «statistica» per i corsi di laurea in scienze statistiche ed attuariali e scienze statistiche ed economiche;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P02A «economia aziendale» per le esigenze dell'insegnamento di «metodologie e determinazioni quantitative d'azienda» per il corso di laurea in economia aziendale;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: S04B «matematica finanziaria e scienze attuariali» per le esisgenze d'insegnamento di «statistica assicurativa» per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4658

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 21 maggio 1997 concernente: «Modalità di liquidazione e di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle successioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, comma 3, a pag. 29, al quarto rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... Capitolo *205*, art. 4; ...», leggasi: «... Capitolo *1205*, art. 4; ...»; inoltre, sempre nella stessa pagina, medesima colonna, art. 3, penultimo rigo del comma 6, dove è scritto: «... 28 marzo *1977*, n. 79, ...», leggasi: «... 28 marzo *1997*, n. 79, ...».

97A4664

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 gennaio 1997 concernente: «Accantonamento per oneri imprevisti relativi alle iniziative industriali ammesse alle agevolazioni di cui alla legge n. 448/1992». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1997).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 29, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,*dove è scritto: «Accantonamento per oneri imprevisti relativi alle iniziative industriali ammesse alle agevolazioni di cui alla legge n. *448*/1992.», leggasi: «Accantonamento per oneri imprevisti relativi alle iniziative industriali ammesse alle agevolazioni di cui alla legge n. *488*/1992.».

97A4702

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per l'annualità 1997». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 41, prima colonna, al terz'ultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, n. 62312441 e n. 6232188 in data, rispettivamente, 31 ottobre 1996 e 17 *dicembre* 1997;», leggasi: «Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, n. 62312441 e 6232188 in data, rispettivamente, 31 ottobre 1996 e 17 *febbraio* 1997;».

97A4703

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997 concernente: «Approvazione perizia di variante. Conv. n. 54/88. Sviluppo termale di Telese. II lotto». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 2 giugno 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 18, seconda colonna, nel penultimo comma delle premesse, dove è scritto: «Visto che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/95 del 27 *giugno* 1997, ...», leggasi: «Visto che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/95 del 27 *gennaio* 1997, ...».

97A4704

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 9 7 *

L. 1.500